



COMUNE di ENVIE

PROVINCIA di CUNEO

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 22

OGGETTO:

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI. DETERMINAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015. CONFERMA ALIQUOTE. DETERMINAZIONI.

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica Ordinaria, di Prima convocazione, il Consiglio comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. MELLANO Roberto	Presidente	Sì
2. AIMAR Marco	Vice Sindaco	Sì
3. CHIAPPERO Giuseppe	Consigliere	Sì
4. BAROVERO Silvano	Consigliere	Sì
5. BALANGERO Alex	Consigliere	Sì
6. DAGATTI Pietro Chiaffredo	Consigliere	Sì
7. FERRERO Roberto	Consigliere	Sì
8. ABBATE DAGA Claudio	Consigliere	Sì
9. MONDINO Giancarlo	Consigliere	No
10. CANELLI Antonio	Consigliere	Sì
11. RIBOTTA Andrea	Consigliere	No
	Totale Presenti:	9
	Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale sig.ra Dott.ssa Luisa SILVESTRI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente MELLANO Roberto riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI).

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, commi:

- n. 669 che individua il presupposto impositivo della TASI ossia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- n. 675 che prevede che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- n. 676 che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- n. 677 che disciplina che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201, del 2011;
- n. 678 che fissa, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI all'1 per mille.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Preso atto, in particolare dell'art. 20 del "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)", approvato con deliberazione consiglio comunale n. 23 del 31 luglio 2014:

- comma 3 “Soggetti passivi” che prevede “Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal possessore, estraneo al nucleo familiare dello stesso, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria: l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.”;
- comma 2 “Determinazione dell’aliquota e del tributo” che a norma del comma 682, lettera b) punto 2) dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, prevede che “Il Consiglio Comunale,(...), con propria deliberazione, provvede all’indicazione analitica dei costi dei servizi indivisibili,(...), alla cui copertura la TASI è diretta.”

Considerato che allo scopo di far fronte alle necessità di bilancio relative alla parziale copertura dei servizi indivisibili, è stato previsto un gettito dell’imposta in oggetto, così come indicato nell’allegato A) all’originale della presente deliberazione.

Vista la tabella dalla quale si desumono gli elementi di quantificazione del gettito presunto per l’anno 2015, allegato B) all’originale della presente deliberazione.

Considerato inoltre che, in base al patrimonio immobiliare esistente nel Comune il citato gettito può essere raggiunto mediante l’aumento o la diminuzione delle aliquote base e ridotte di cui ai commi 676, 677 e 678 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Ritenuto di prevedere, relativamente alle abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, e alle unità immobiliari ad esse assimilate, una detrazione d’imposta di importo pari ad € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale avente le seguenti caratteristiche:

- la detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si verificano i requisiti indicati;
- se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, esclusivamente titolari di un diritto reale di godimento, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente.

Ritenuto inoltre di introdurre per l’anno 2015, relativamente alle abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, e alle unità immobiliari ad esse assimilate, l’esenzione totale del tributo nel caso in cui nella famiglia sia presente un familiare portatore di handicap superiore al 66%, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si verificano i requisiti indicati.

Udito il Sindaco che ringrazia gli uffici comunali per l’operato e dichiara aperta la discussione. Dichiara che nonostante le difficoltà a causa dei tagli operati dallo Stato l’Amministrazione ha ritenuto mantenere le aliquote già in vigore nell’anno 2014.

Udito il Consigliere Canelli Antonio il quale dichiara di dissentire in questo momento di grave crisi e difficoltà per i cittadini, in quanto ci sono Comuni limitrofi (Rifreddo) che non hanno applicato la TASI.

Udito il Sindaco che dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono ulteriori richieste di intervento.

Visto l'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267.

Acquisito sulla presente, con esito favorevole, il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del servizio tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Acquisiti sulla presente, con esito favorevole, i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal Responsabile del Servizio amministrativo finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 153 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Con voti n. 8 favorevoli, n. 1 contrario (Canelli Antonio), n. zero astenuti, palesemente espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

- 1° - Di prendere atto che dal 1° gennaio 2014 è istituito, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il Tributo per i Servizi Indivisibili – TASI– quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC).
- 2° - Di dare atto dell'indicazione analitica dei costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta riportati nell'allegato A) all'originale della presente deliberazione.
- 3° - Di proporre al Consiglio comunale, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili per l'anno 2015, le seguenti aliquote così distinte:

Aliquota 2,5 per mille:

a - per gli immobili di categoria catastale da A2 ad A7 adibiti ad abitazione principale, dai soggetti passivi titolari di proprietà o altro diritto reale di godimento, e loro pertinenze ed i seguenti immobili assimilati e loro pertinenze:

- unità immobiliari, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o utilizzata da soggetti appartenenti ad altro nucleo familiare;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dell'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

b - per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977.

Aliquota 1,6 per mille:

a - per le aree fabbricabili, le unità immobiliari censite nella categoria C/1 (negozi), le unità immobiliari censite nella categoria C/3 (laboratori per arti e mestieri), le unità immobiliari censite nella categoria C/4 (fabbricati e locali esercizi sportivi), le unità immobiliari censite nella categoria B, le unità immobiliari censite nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e per le unità immobiliari censite nella categoria D (ad esclusione dei D/10);

b - per le unità immobiliari censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;

c - per l'unità immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente;

d - per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze secondo gli accordi territoriali di cui alla legge 431/1998;

e - per gli altri fabbricati censiti nelle categorie da A/1 ad A/9, C/2, C/6 e C/7;

Aliquota 1,0 per mille:

a - per fabbricati strumentali all'attività agricola censiti in categoria D/10 o censiti in categoria catastale diversa da D/10 ma con requisiti di ruralità (esclusa categoria A);

4° - Di mantenere per l'anno 2015 una detrazione d'imposta di importo pari ad € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e assimilate, posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, avente le seguenti caratteristiche:

- la detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verificano i requisiti indicati;

- se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, esclusivamente titolari di un diritto reale di godimento, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente.

5° - Di introdurre per l'anno 2015, relativamente alle abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, e alle unità immobiliari ad esse assimilate, dell'esenzione totale del tributo nel caso in cui nella famiglia sia presente un familiare portatore di handicap superiore al 66%, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verificano i requisiti indicati.

Con successiva e separata votazione, palesemente espressa per alzata di mano e con voti n. 8 favorevoli, n. zero astenuti, n. 1 contrario (Canelli Antonio), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
MELLANO Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Luisa SILVESTRI

RELAZIONE di PUBBLICAZIONE

Una copia in formato elettronico del presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio informatico sul sito internet del Comune per 15 giorni consecutivi dal **04/08/2015** al **19/08/2015** ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.

OPPOSIZIONI:-.....

Envie, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Luisa SILVESTRI

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Servizio Tributi	Favorevole	30/07/2015	CARDETTI Michelangelo
Servizio Amministrativo/Finanziario	Favorevole	30/07/2015	PAGGE Eida

CERTIFICATO di ESECUTIVITA'

/ dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 69/2009 e ss.mm.ii.)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 69/2009 e ss.mm.ii.)

E' divenuta esecutiva in data 30-lug-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Luisa SILVESTRI

**INDICAZIONE ANALITICA DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI
FINANZIATI DALLA TASI**

SERVIZIO	IMPORTO
illuminazione pubblica e servizi connessi	45.500,00
parchi e servizi per la tutela ambientale del verde	2.000,00
viabilità, circolazione stradale e servizi connessi, sgombero neve	88.174,70
protezione civile	1.200,00
servizio socio assistenziale	120.100,00
custodia cani randagi	2.800,00
Totale	259.774,70

allegato B)

Categorie Catastali	Aliquote (valori per mille)	Gettito Imposta (*)
Abitazione principale di proprietà	2,5	53.965,00
Altri Fabbricati	1,6	52.682,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0	26.660,00
Aree fabbricabili	1,6	3.031,00
Detrazione 50 euro per figli conviventi minori di anni 26		5.827,00
TOTALE		136.338,00

(*) Gettito ricavato in base ai versamenti di acconto per l'anno 2015, al lordo di eventuali trattenute da parte dello Stato.